



Decreto Dirigenziale n. 85 del 20/10/2016

Dipartimento 53 - Dipartimento delle Politiche Territoriali

Direzione Generale 8 - Direzione Generale per i lavori pubblici e la protezione civile

U.O.D. 11 - UOD Genio civile di Caserta; presidio protezione civile

Oggetto dell'Atto:

DITTA I.C.I. SRL. DECRETO N.88 DEL 13.12.2010 DI "AUTORIZZAZIONE ALLA PROSECUZIONE DELLA COLTIVAZIONE E DEL RECUPERO AMBIENTALE PER LA CAVA DI CALCARE SITA IN LOCALITA' PIZZOMONTE DEL COMUNE DI VAIRANO PATENORA (CE), AI SENSI DELL'ART. 27 DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGIONALE DELLE ATTIVITA' ESTRATTIVE" - REVOCA.

IL DIRIGENTE

Premesso:

- a. che la Regione Campania con la L.R. 13/12/1985, n. 54 - modificata ed integrata dalla L.R. 13/04/1995, n. 17, dalla L.R. 27/01/2012, n. 1 e dalla L.R. 06/05/2013, n.5 - ha disciplinato l'attività estrattiva sul proprio territorio limitatamente ai materiali classificati di seconda categoria, così come indicati al 3° comma dell'art. 2 del R.D. 29/07/1927, n. 1443;
- b. che l'art. 2 della citata L.R. 54/1985 s.m.i. prevede l'adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (di seguito: PRAE), approvato dal Commissario ad Acta con Ordinanza n.11 del 07.06.2006 (B.U.R.C. n.27 del 19.06.2006), modificata e integrata con Ordinanza n.12 del 06.07.2006;
- c. che con decreto n. 10321 del 28.06.1990 del Presidente della Giunta Regionale della Campania, la ditta individuale Cantelmo Luigi fu autorizzata, ai sensi dell'art. 36 della L.R. 13 dicembre 1985 n. 54, alla prosecuzione della coltivazione della cava di calcare sita alla località Pizzomonte del Comune di Vairano Patenora (CE), individuata catastalmente col Foglio 30 part. n.101 di 83.300 m², di proprietà comunale, e col Foglio 25 partt. n. 99-100-159-160-125-127-144/b-145/b-96, per una superficie di 21.832m², di proprietà della citata ditta e da utilizzare quali pertinenze di cava;
- d. che la succitata autorizzazione estrattiva fu trasferita alla ditta Cantelmo Srl, con decreto dirigenziale n.12913 del 02.08.1996 e, successivamente, alla ditta Italcal Srl con il decreto dirigenziale n.19326 del 22.09.1997;
- e. che con decreto n.75 del 02.01.2003 è stata autorizzata, alla Italcal Srl, la proroga dell'autorizzazione estrattiva di cui al succitato decreto n.19326 del 22.09.1997 per il completamento dei lavori di coltivazione e ricomposizione ambientale nella cava *de qua*;
- f. che, all'entrata in vigore del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE), il progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale per la cava in località Pizzomonte del comune di Vairano Patenora (CE) della Italcal Srl, autorizzato con i richiamati provvedimenti, non era stato ancora completato;
- g. che la cava *de qua*, nell'ambito della perimetrazione del PRAE, ricade nell'Area di Particolare Attenzione Ambientale (APA.C.8) ricompresa nell'Area di Crisi (AC.C.6.1);
- h. che le attività nell'ambito delle Aree di Particolare Attenzione Ambientale, disciplinate dall'art.30 delle Norme di Attuazione del PRAE (NdA del PRAE), sono quelle riferite alle sole cave abbandonate ricadenti nelle stesse APA;
- i. che la cava in località Pizzomonte del comune di Vairano Patenora (CE) della Italcal Srl non è una cava abbandonata e, pertanto, è sottoposta alla disciplina delle Aree di Crisi, all'interno della quale è ricompresa la zona APA in cui il sito ricade, normata dall'art.27 delle citate NdA del PRAE;
- j. che, con nota acquisita al prot. regionale n.1064193 del 22.12.2006, la Italcal Srl ha formulato istanza per l'approvazione del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale, con ampliamento, della cava di calcare alla località Pizzomonte del comune di Vairano Patenora (CE), ai sensi e per gli effetti del citato art.27 delle NdA del PRAE;
- k. che la proposta progettuale presentata in allegato all'istanza individua l'area di cava, interessata dagli interventi previsti, con il foglio di mappa n.30, particelle n.101 (83.330m²) e n.56p (16.660m²) di proprietà comunale, e con il foglio di mappa n.25 particelle n. 99-100-159-160-125-127-144b-145b-96 (complessivi 21.832m²), in disponibilità della ditta.

Premesso, altresì:

- a. che, per effetto dell'art.17 comma 2 delle NdA del PRAE, con nota prot. regionale n.1038400 del 05.12.2007 lo scrivente Ufficio (all'epoca Settore provinciale Genio Civile di Caserta) ha indetto conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990 s.m.i., per l'acquisizione di pareri, nulla osta, autorizzazioni comunque denominati da parte delle Amministrazioni competenti per territorio sulla proposta progettuale presentata dalla Ditta in epigrafe;
- b. che, a tal fine, furono convocate ai lavori di conferenza le Amministrazioni di seguito indicate:
 - 1. Comune di Vairano Patenora (CE);

2. Settore Bilancio e Credito Agrario della Giunta regionale della Campania;
 3. Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste della Giunta regionale della Campania;
 4. Settore Tutela Territorio e Protezione Civile dell'Amministrazione provinciale di Caserta;
 5. Settore Agricoltura Foreste Caccia e Pesca dell'Amministrazione provinciale di Caserta;
 6. Autorità di Bacino Nazionale dei fiumi Liri, Garigliano e Volturno;
 7. Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania;
 8. Soprintendenza per i Beni Archeologici delle Province di Caserta e Benevento;
 9. Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento;
- c. che la prima seduta della conferenza di servizi *de qua* si svolse il 22.01.2008 ed i lavori proseguirono in data 23.09.2008 e 11.11.2008, concludendosi con la seduta del 03.12.2008;
- d. che nel corso della succitata conferenza di servizi le Amministrazioni formularono richiesta di integrazioni e chiarimenti, riscontrate dalla ditta proponente con note acquisite al prot. regionale n.755804 del 10.09.2008, n.870666 del 21.10.2008 e n.928587 del 07.11.2008;
- e. che dagli atti di pratica risulta che, a conclusione dei lavori di conferenza, le Amministrazioni intervenute espressero le proprie determinazioni rappresentando, tra l'altro, quanto di seguito indicato:
1. il sindaco *pro-tempore* del comune di Vairano Patenora (CE), come da scheda firmata ed allegata al verbale della seduta conclusiva del 03.12.2008, *"... preso atto del parere espresso in data 01/12/08 dalla Commissione Edilizia Integrata del Comune di Vairano Patenora, si esprime parere positivo ai fini paesaggistici"*;
 2. il rappresentante dell'Amministrazione Provinciale di Caserta – Settore Tutela del Territorio, come da scheda firmata ed allegata al verbale della seduta conclusiva del 03.12.2008, *"... fatti salvi gli usi civici ed il parere del Settore Agricoltura della Provincia di Caserta ai sensi della legge 11/96 art.23 circa il parere idrogeologico, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole"*;
 3. il rappresentante del Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste della Giunta regionale della Campania, come da scheda firmata ed allegata al verbale della seduta conclusiva del 03.12.2008, *"... esprime per quanto di competenza parere favorevole al progetto in parola con prescrizione alla presentazione di un piano di manutenzione delle opere di rinverdimento previste fino al completo attecchimento delle specie e alla completa integrazione paesaggistica. Si ribadisce quanto già rappresentato in merito alla natura endoprocedimentale del presente parere in materia del solo vincolo idrogeologico (art.23 dalla L.R. 11/96), materia delegata alla Provincia e/o Comunità Montana per territorio di rispettiva competenza"*;
 4. il rappresentante dell'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno, come da scheda firmata ed allegata al verbale della seduta conclusiva del 03.12.2008, *"... esprime per i soli aspetti di competenza parere favorevole alla coltivazione della cava in oggetto con la prescrizione di tener conto delle indicazioni contenute nella S.C.I. anche nelle fasi di esercizio"*;
 5. il rappresentante della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, come da scheda firmata ed allegata al verbale della seduta conclusiva del 03.12.2008, *"premette che il parere espresso di seguito ha valore di parere endoprocedimentale e che il parere definitivo sarà espresso dalla Direzione Regionale dei Beni Culturali della Campania, la Soprintendenza per i Beni Architettonici di Caserta, visto il parere favorevole della Commissione Edilizia Integrata espresso nella seduta del 02/dic/2008, udito il parere favorevole rilasciato, ai sensi dell'art.159 del D.LEG n.42/2004, dal sindaco di Vairano P., per quanto di competenza esprime parere favorevole a condizione che sia predisposto un piano di manutenzione del verde a dismissione dell'attività di cava"*;
 6. con nota prot. n.2436 del 16.09.2008 (prot. reg. n.767460 del 16.09.2008, allegata al verbale di conferenza di servizi del 23.09.2008) la Soprintendenza per i Beni Archeologici di Caserta e Benevento ha espresso *"... per quanto di competenza parere favorevole al richiesto ampliamento, con l'avvertenza, però, che, avendo valutato, nel contempo, e confermato la*

necessità di una maggiore e più ampia tutela dell'ambiente relativo alla funzionalità tecnico-tattica delle mura poligonali esistenti sullo stesso monte S. Angelo, e attivato presso la Direzione Regionale per i Beni culturali e paesaggistici della Campania le procedure consequenziali, non potrà essere consentito, da parte della scrivente Soprintendenza, per il futuro, alcun nuovo ampliamento delle attività estrattive, ma solo lavori di riqualificazione e migliorativi”;

7. con nota prot. n.931358 del 07.11.2008 (allegata al verbale della conferenza di servizi del 11.11.2008) il Settore Bilancio e Credito Agrario ha precisato che “... i terreni di uso civico sono sottoposti a vincolo di indisponibilità e, pertanto, l'autorizzazione di questo Settore è subordinata all'espletamento delle procedure previste dall'art.12, comma 2, della Legge n.1766/1927 e dagli artt. 39 e 41 del R.D. n. 332/1928. Allo stato non si ravvisa l'utilità di una partecipazione di questo Ufficio ai suddetti lavori”;

f. che, a conferenza di servizi conclusa, risultano pervenute le note:

1. prot. n.26271 del 10.12.2008 (prot. reg. n.1047374 del 16.12.2008) con la quale la Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento ha comunicato alla Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania di aver espresso, nella seduta di conferenza del 03.12.2008, “*parere favorevole a condizione che sia predisposto un piano di manutenzione del verde*” e precisando che il parere ha valore endoprocedurale;

2. prot. n.567 del 19.01.2009 (prot. reg. n.69565 del 27.01.2009) con la quale la Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania “*con riferimento alla Conferenza di Servizi in oggetto, ed a seguito dei pareri di competenza espressi rispettivamente con nota prot. n.2436 del 16/09/2008 della Soprintendenza per i Beni Archeologici per le Province di Caserta e Benevento, e con nota prot. n.26271 del 10/12/2008 della Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio delle Province di Caserta e Benevento, ... esprime parere favorevole ai sensi del DPR n. 233/2007, con le seguenti prescrizioni:*

- *nell'area interessata dal progetto in argomento, non potrà essere consentito, in futuro, alcun nuovo ampliamento delle attività estrattive, ma solo lavori di riqualificazione e migliorativi ai fini di una maggiore tutela dell'ambiente relativo alle mura poligonali esistenti sul monte S. Angelo;*
- *è necessario predisporre un piano di manutenzione del verde a dismissione dell'attività di cava”.*

Premesso, inoltre:

a. che, successivamente alla conclusione della conferenza di servizi, con nota prot. n.257601 del 25.03.2009 il Genio Civile di Caserta ha chiesto alla Italcal Srl di trasmettere la documentazione progettuale da inviare all'allora Settore Tutela Ambiente per l'attivazione della procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale;

b. che, a seguito della consegna della richiesta documentazione, il Settore Tutela Ambiente con nota prot. n.561233 del 24.06.2009 ha formulato richiesta di integrazione documentale poiché in fase di preistruttoria era emerso che la quantità annua di scavo risultava superiore alla soglia di 500.000mc che definisce i progetti da sottoporre a VIA;

c. che, in riscontro alla succitata comunicazione del Settore Tutela Ambiente, con nota acquisita al prot. regionale n.612753 del 08.07.2009 la Italcal Srl ha evidenziato che:

1. il progetto presentato ai sensi delle Norme di Attuazione del PRAE, esaminato in sede di conferenza di servizi indetta dal Genio Civile di Caserta, era stato redatto nell'anno 2006 e prevedeva un volume potenzialmente estraibile di 2.701.703mc;
2. nelle more dello svolgimento della conferenza di servizi, negli anni 2007 e 2008 la ditta aveva proseguito la coltivazione della cava, per effetto delle precedenti autorizzazioni, scavando un volume complessivo di 312.973,20mc;
3. da quanto sopra, al momento dell'espletamento della procedura ambientale (2009), “... *la stima del volume complessivo potenzialmente estraibile risulta pari a 2.388.729mc (2.701.703 – 312.973,20) con una produzione media annua stimata di 477.745mc per un*

periodo di 5 anni di coltivazione Per tali ragioni l'intervento in questione non supera le soglie dimensionali di cui all'allegato III lettera s) ”;

- d. che, in base a quanto sopra, la ditta ha attivato la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, pubblicando il relativo Avviso sul BURC n.46 del 20.07.2009, che si è conclusa con l'emissione del decreto n.791 del 09.10.2009 con l'esclusione dalla VIA del progetto di modellamento e recupero ambientale per la cava in oggetto.

Premesso, infine:

- a. che la proposta progettuale presentata dalla Italcal Srl ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE prevede interventi di coltivazione e ricomposizione ambientale su terreni in uso civico individuati catastalmente al foglio n.30 particelle n.101 e 56p;
- b. che i terreni in uso civico sono gravati, tra l'altro, da vincolo di indisponibilità ai sensi della L. 16.06.1927, n.1766 e del R.D. 26.02.1928, n.332;
- c. che gli articoli 4 e 5 della L.R. n.54/1985 s.m.i. e l'art.10 delle NdA del PRAE dispongono che la coltivazione dei giacimenti è subordinata alla disponibilità dei beni da parte del soggetto richiedente l'autorizzazione estrattiva;
- d. che, pertanto, la Italcal Srl poteva disporre delle aree di interesse del progetto solo dopo la conclusione delle procedure di autorizzazione previste dalla vigente normativa di settore in materia di terreni in uso civico;
- e. che, il competente Settore Bilancio e Credito Agrario, pur regolarmente convocato ai lavori della conferenza di servizi, non aveva espresso nel corso della stessa alcuna determinazione in merito;
- f. che il Genio Civile di Caserta, visti i pareri resi in conferenza dalle altre Amministrazioni competenti e visto l'esito della procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA, ha emesso il decreto n.88 del 13.12.2010 di autorizzazione del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale della cava *de qua* disponendo al punto 5. del DECRETATO che *«l'inizio delle attività estrattive è subordinato alla comunicazione della completa efficacia del “Contratto di fitto per lo sfruttamento della cava in località Pizzomonte” rep. n. 1158 del 27.09.2009, secondo le modalità indicate nella premessa del medesimo contratto, comunicazione da trasmettersi a cura del Segretario comunale di Vairano Patenora, nella sua qualità di ufficiale rogante, in uno al contratto debitamente registrato e ai provvedimenti amministrativi propedeutici, compresi quelli in materia di usi civici»*;
- g. che, a seguito di istanza, il Genio Civile di Caserta con decreto n.9 del 28.04.2014 ha autorizzato, ai sensi dell'art.12 della L.R. n.54/1985 s.m.i., la voltura dell'autorizzazione estrattiva di cui al succitato decreto n.88/2010 dalla Italcal Srl alla Impresa Costruzioni Industriali (I.C.I.) Srl avente sede legale in Roma alla Via Appia Antica n.103;
- h. che il punto 2. del DECRETATO prescrive *“di confermare tutte le prescrizione disposte con il decreto autorizzatorio n.88/2010, compreso il subordino dell'efficacia del presente decreto di voltura dell'autorizzazione estrattiva all'effettiva disponibilità delle aree interessate dal progetto e gravate dal vincolo degli usi civici”*.

Visto:

- a. che con decreto n.151 del 28.11.2014 la UOD Foreste (ex Settore Bilancio e Credito Agrario) ha autorizzato il *“.... mutamento di destinazione di terre collettive per concessione in uso al fine del recupero e coltivazione alla ditta I.C.I. S.r.l.”*, ai sensi dell'art.12 della L. n.1766/1927, dell'art.41 del R.D. n.332/1928 e degli articoli 5, 10 e 11 della L.R. n.11/1981, relativamente alle particelle n.101 e n.56p del foglio di mappa n.30;
- b. che, con nota prot. regionale n.148114 del 04.03.2015, questo Ufficio ha trasmesso alla I.C.I. Srl il succitato decreto n.151/2014 ed, al fine di rendere pienamente efficace il provvedimento di autorizzazione estrattiva di cui ai decreti n.88/2010 e n.9/2014, ha chiesto alla medesima Società di provvedere ad alcuni adempimenti in essa specificati;
- c. che con la medesima nota prot. regionale n.148114 del 04.03.2015, questo Ufficio ha chiesto all'Amministrazione Comunale di Vairano Patenora (CE) di trasmettere il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica emesso dallo stesso Ente, ai sensi dell'art.146 del D.Lgs.

- n.42/2004 s.m.i., a conclusione della richiamata conferenza di servizi, non presente agli atti d'ufficio;
- d. che con nota prot. n.5333 del 16.07.2015 (prot. reg. n.550325 del 05.08.2015) l'Amministrazione Comunale di Vairano Patenora (CE) ha trasmesso a questa UOD il parere paesaggistico n.6223 del 14.07.2015 reso all'esito della Commissione Locale per il Paesaggio della seduta del 10.07.2015, in cui è dato atto che «... la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio ha già espresso parere favorevole nella Conferenza di servizio presso il Genio Civile di Caserta conclusasi con verbale del 03.12.2008»;
 - e. che, con nota prot. regionale n.625965 del 21.09.2015 questo Ufficio, avendo preso atto della richiamata nota comunale n.5333 del 16.07.2015 e del fatto che il Comune di Vairano Patenora (CE) aveva attivato *ex novo* la procedura paesaggistica, ha rammentato che la stessa doveva essere perfezionata secondo quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i.;
 - f. che con nota prot. n.10944 del 01.12.2015 (prot. reg. n.865483 del 14.12.2015), il Comune di Vairano Patenora (CE) ha trasmesso un nuovo verbale n.6 del 24.11.2015 della Commissione Locale per il Paesaggio precisando che «... per mero errore procedurale si è dovuto annullare il precedente parere espresso dalla commissione del paesaggio»;
 - g. che con pec acquisita al prot. reg. n.95299 del 11.02.2016 è stata trasmessa l'Autorizzazione Paesaggistica n.1 del 10.02.2016 (prot. 1388 di pari data) emessa dal RUP per il paesaggio nominato dal comune di Vairano Patenora (CE).

Considerato:

- a. che, per quanto sopra rappresentato e per il lungo lasso di tempo ad oggi intercorso dal momento in cui le Amministrazioni competenti si sono espresse nell'ambito del procedimento di autorizzazione, questo Ufficio ha ritenuto di dover riesaminare il provvedimento di autorizzazione estrattiva n.88/2010;
- b. che dalla verifica degli atti di pratica disponibili presso questo Ufficio è emerso, tra l'altro, che:
 - 1. in sede di conferenza di servizi del 2008, la procedura paesaggistica non era stata espletata conformemente a quanto disposto dall'art.146 del D.Lgs. n.42/2004 s.m.i., poiché i lavori furono dichiarati chiusi senza aver acquisito il parere definitivo dell'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici della Campania e senza che fosse rilasciata, dal comune di Vairano Patenora (CE), la conseguenziale Autorizzazione Paesaggistica;
 - 2. il Comune di Vairano Patenora (CE) ha attivato, nell'anno 2015, un nuovo procedimento paesaggistico conclusosi con l'Autorizzazione Paesaggistica n.1 del 10.02.2016, in merito alla quale sorgono dubbi sulla reale efficacia visto che tale provvedimento tiene conto solo del parere prot. n.1437 del 03.02.2016 reso dalla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio delle province di Caserta e Benevento che, tuttavia, nel caso in specie, ha valore endoprocedimentale per la competenza anche della Soprintendenza Archeologia della Campania;
 - 3. all'esito della succitata conferenza di servizi non risulta emesso, dall'allora competente Provincia di Caserta, l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.11/1996, visto il parere endoprocedimentale reso dall'allora Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Caserta;
 - 4. il progetto approvato in conferenza di servizi dalle Amministrazioni intervenute prevedeva un volume complessivo di materiale estraibile pari a 2.701.703mc per un periodo di 5 anni;
 - 5. a conferenza di servizi conclusa, l'allora Settore provinciale del Genio Civile di Caserta con nota prot. n.257601 del 25.03.2009 chiese alla Italcal Srl di attivare la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale trasmettendo la relativa documentazione progettuale da inviare al Settore Tutela Ambiente;
 - 6. a seguito di esplicita richiesta di integrazione (prot. n.561233 del 24.06.2009) del Settore Tutela Ambiente, con nota acquisita al prot. regionale n.612753 del 08.07.2009 la Italcal Srl evidenziò che:

- I. il progetto presentato ai sensi delle Norme di Attuazione del PRAE, esaminato in sede di conferenza di servizi indetta dal Genio Civile di Caserta, era stato redatto nell'anno 2006 e prevedeva un volume potenzialmente estraibile di 2.701.703mc;
- II. nelle more dello svolgimento della conferenza di servizi, negli anni 2007 e 2008 la ditta aveva proseguito la coltivazione della cava, per effetto delle precedenti autorizzazioni, scavando un volume complessivo di 312.973,20mc;
- III. da quanto sopra, al momento dell'espletamento della procedura ambientale (2009), "... *la stima del volume complessivo potenzialmente estraibile risulta pari a **2.388.729mc** (2.701.703 – 312.973,20) con una produzione media annua stimata di **477.745mc** per un periodo di **5 anni di coltivazione*** Per tali ragioni l'intervento in questione non supera le soglie dimensionali di cui all'allegato III lettera s) ";
7. che, per quanto sopra, la Italcal Srl attivò la procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA che si è conclusa con l'emissione del decreto n.791 del 09.10.2009 con l'esclusione dalla VIA del progetto di modellamento e recupero ambientale per la cava in oggetto, sul presupposto che lo stesso prevedesse un volume complessivo di 2.388.729mc per un tempo di 5 anni e, quindi, un volume medio annuo di 477.745mc;
8. che il decreto di autorizzazione estrattiva n.88/2010 prende atto della dichiarazione prot. regionale n.612753 del 08.07.2009 con cui la ditta ha fornito chiarimenti al competente Settore nell'ambito della procedura di compatibilità ambientale, precisando che il volume complessivo pari a 2.701.703mc del progetto presentato ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE deve essere decurtato del quantitativo di 312.973,20mc scavato negli anni 2007 e 2008;
9. che, a seguito di tale presa d'atto, l'allora Settore provinciale Genio Civile di Caserta con il citato decreto n.88/2010 ha anche preso atto che "*il periodo di cinque anni richiesto nell'istanza ... deve essere proporzionalmente ridotto a quattro anni e quattro mesi*", decretando tale periodo quale quello necessario per l'esecuzione del progetto autorizzato;
10. che quanto indicato ai precedenti punti 7, 8 e 9, come desunto dal richiamato decreto n.88/2010, comporta tuttavia che il volume mediamente da estrarre in un anno sia pari a 551.245,38mc, ovvero pari al maggiore volume annuo che si ricava sottraendo dal tempo complessivo autorizzato quello necessario per l'ultimazione dei soli interventi di ricomposizione ambientale; in ogni caso, trattasi di un quantitativo superiore alla soglia prevista dalla vigente normativa per definire i progetti da sottoporre a Valutazione d'Impatto Ambientale;
11. che, d'altra parte, il volume medio annuo di 551.245,38mc (ovvero la maggiore quantità indicata al precedente punto) risulta nettamente superiore alla media annua stimata per gli anni di attività già svolta presso il sito di cava *de quo* che, come risulta dagli atti di ufficio, ha raggiunto al massimo un volume di 170.000mc/anno;
12. che, pertanto, il progetto così come autorizzato con il decreto n.88/2010 è da ritenersi sovradimensionato rispetto alla produttività storica della Italcal Srl, visto che gli atti disponibili presso questo Ufficio non sono sufficienti a dimostrare, ad oggi, che la capacità produttiva della Società in parola sia corrispondentemente aumentata, anche considerando la indiscutibile e grave crisi di mercato che ha coinvolto tale categoria di imprenditori ormai dal 2008;
13. che, a fronte di quanto indicato nel menzionato decreto n.88/2010 in merito ai tempi di esecuzione del progetto ed ai volumi complessivi da estrarre, la documentazione progettuale facente parte integrante del succitato provvedimento autorizzatorio non è stata modificata e riporta, in tutti i suoi elaborati, il volume di 2.701.703mc ed un periodo di 5 anni;
14. che dall'esame della documentazione progettuale è, altresì, emerso che:
 - I. non è previsto il mantenimento della pista di arrocco durante il periodo di esecuzione del progetto e successivamente alla sua conclusione, circostanza questa che impedirebbe alla ditta esecutrice dei lavori di espletare le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria degli interventi di ricomposizione ambientale sui gradoni, obbligatori ai sensi delle Norme di Attuazione del PRAE ed imposti, come prescrizioni,

dalle Amministrazioni intervenute alla conferenza di servizi che hanno chiesto un piano di manutenzione di tali interventi;

- II. tra le particelle inserite nell'istanza formulata dalla Italcal Srl ed autorizzate con il decreto n.88/2010, e con i precedenti provvedimenti autorizzatori rilasciati ai sensi della L.R. n.54/1985 s.m.i., si rileva la particella n.96 del foglio di mappa n.25 che, tuttavia, non è mai indicata su alcun elaborato e, da quanto risulta allo scrivente Ufficio, è ubicata oltre la strada comunale che si snoda a valle del sito di cava;
- c. che il progetto autorizzato con il decreto n.88/2010, per impostazione di esso, non risulta modulare (e, pertanto, non si presta ad essere eseguito in quota-parte), anche ai fini della migliore ricomposizione ambientale dell'area di intervento;
- d. che a tutt'oggi, a distanza di oltre 6 anni dall'emissione del decreto n.88/2010 di autorizzazione estrattiva, i lavori non hanno avuto inizio, anche per effetto delle diffide prot. n.316477 del 08.05.2015 e prot. n.69688 del 02.02.2016 che questo Ufficio ha emesso in conseguenza di alcune delle problematiche fin qui rappresentate.

Ritenuto:

- a. che, alla luce di quanto sopra esposto:
1. nel lungo lasso di tempo intercorso dall'emissione del decreto n.88/2010, non sono stati eseguiti gli interventi autorizzati con tale provvedimento e, pertanto, l'immutato stato dei luoghi consente di poter rivedere la proposta progettuale alla luce delle considerazioni suesposte;
 2. per il lungo lasso di tempo intercorso, si debba aggiornare la verifica del regime vincolistico gravante sull'area di intervento, nonché dello stesso progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale in epigrafe;
 3. non si possa consentire l'esecuzione del progetto *de quo*, autorizzato con il citato decreto n.88/2010 per la cava di calcare sita alla località Pizzomonte del comune di Vairano Patenora (CE), visto anche che lo stesso risulta essere sovradimensionato rispetto al tempo concesso con l'autorizzazione estrattiva e che la vigente normativa di settore non prevede la possibilità di prorogare le attività in aree di crisi, come chiarito con direttiva prot. n.743568 del 28.08.2009 dell'ex Settore Ricerca e Valorizzazione di cave torbiere acque minerali e termali (oggi UOD 53/08/07 *Gestione tecnico amministrativa delle cave miniere torbiere e geotermia*);
- b. che, per tutto quanto rappresentato, sussistano sufficienti motivi per una nuova valutazione dell'interesse pubblico originario che comportano l'applicazione dell'art.21-quinquies della L. 241/1990 s.m.i. con la revoca del provvedimento di autorizzazione estrattiva n.88/2010;
- c. che tale revoca non *comporta pregiudizi in danno dei soggetti direttamente interessati*, poiché il richiamato decreto di autorizzazione estrattiva n.88/2010 non ha finora prodotto effetti, visto anche il subordino dell'efficacia di esso al perfezionamento di procedimenti amministrativi finalizzati al rilascio di titoli abilitativi propedeutici ed essenziali.

Ritenuto, altresì:

- a. che per il sito di cava in oggetto debbano essere comunque posti in essere tutti gli interventi necessari per la sua ricomposizione ambientale ai sensi dell'art.9 della L.R. n.54/1985 s.m.i. secondo una nuova proposta progettuale che dovrà tener conto di quanto emerso in fase di riesame istruttorio della pratica afferente alla cava di calcare in località Pizzomonte del comune di Vairano Patenora (CE) nonché del regime vincolistico aggiornato;
- b. che la nuova ipotesi progettuale dovrà essere sottoposta all'esame delle Amministrazioni competenti sul territorio attraverso l'istituto della conferenza di servizi, secondo quanto disposto all'art.17 comma 2 delle NdA del PRAE;

Dato atto:

- a. che con nota prot. regionale n.216098 del 30.03.2016 questo Ufficio, per le motivazioni riportate nel CONSIDERATO, ai sensi dell'art.7 della L. n.241/1990 s.m.i. ha dato comunicazione di avvio del

procedimento finalizzato alla revoca del decreto n.88 del 13.12.2010 di autorizzazione estrattiva rilasciato ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE;

- b. che con la medesima comunicazione n.216098 del 30.03.2016, per effetto dell'art.10 della succitata L. n.241/1990 s.m.i., è stato comunicato alla Ditta che avrebbe potuto far pervenire all'Ufficio – entro 30 giorni dalla sua ricezione – *“... osservazioni eventualmente corredate di documenti ritenuti utili ai fini del procedimento de quo”*;
- c. che con lo stesso prot. regionale n.216098 del 30.03.2016, lo scrivente Ufficio ha chiesto all'Amministrazione comunale di Vairano Patenora (CE) – competente per territorio – di trasmettere un certificato di destinazione urbanistica aggiornato all'attualità recante il completo regime vincolistico gravante sull'area di interesse, o la eventuale dichiarazione di non sussistenza di vincoli, con riferimento alle particelle n.101 e 56p del foglio di mappa n.30 ed alle particelle n.99-100-159-160-125-127-144b-145b del foglio di mappa n.25.

Preso atto:

- a. che con pec acquisita al prot. regionale n.257573 del 14.04.2016, il Comune di Vairano Patenora (CE) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica del 13.04.2016 riferito alle sole particelle ricadenti nel foglio di mappa n.25 e non anche alle particelle n.101 e n.56p del foglio di mappa n.30;
- b. che, pertanto, con nota prot. regionale n.270642 del 20.04.2016 questo Ufficio ha sollecitato la medesima Amministrazione Comunale a voler trasmettere un certificato di destinazione urbanistica con riferimento alle citate particelle n.101 e n.56p del foglio di mappa n.30, recante anche il relativo regime vincolistico;
- c. che con pec acquisita al prot. regionale n.307059 del 05.05.2016 lo stesso comune di Vairano Patenora (CE) ha trasmesso il certificato di destinazione urbanistica n.4335 del 03.05.2016 riferito alle particelle n.101 e n.56p del foglio di mappa n.30;
- d. che, tuttavia, entrambi i certificati di destinazione urbanistica non sono esaustivi rispetto alla richiesta formulata dallo scrivente Ufficio circa *“... il completo regime vincolistico gravante sull'area di interesse, o la eventuale dichiarazione di non sussistenza di vincoli ...”*.

Preso atto, altresì:

- a. che, con pec acquisita al prot. regionale n.291097 del 28.04.2016, in esito alla comunicazione prot. n.216098 del 30.03.2016 di avvio del procedimento di revoca, il Sindaco del Comune di Vairano Patenora (CE) ha formulato osservazioni in merito, chiedendo *“la revoca dell'avviato procedimento o, comunque, la sua modifica nei termini innanzi ipotizzati con l'obiettivo di conseguire, ferma la necessità di immediato, compatibile avvio delle attività già autorizzate, la variazione in corso d'opera del progetto di ricomposizione ambientale a suo tempo prodotto ...”*;
- b. che, con pec acquisita al prot. regionale n.310913 del 06.05.2016, la I.C.I. Srl ha trasmesso osservazioni in riscontro alla comunicazione prot. n.216098 del 30.03.2016 di avvio del procedimento di revoca, impropriamente definite *“memoria ex art.10bis L. 7/08/90 n.241 e ss.mm.ii.”*;
- c. che con la richiamata “Memoria” prot. regionale n.310913 del 06.05.2016 la ditta I.C.I. Srl, dopo una cronistoria riferita ai passati procedimenti afferenti il sito di cava *de quo*, ha esposto le proprie osservazioni in merito all'avviato procedimento di revoca con riferimento agli aspetti di seguito riportati:
 - 1. *sulla asserita necessità di rinnovo della procedura di assoggettamento a V.I.A. del progetto elaborato ed inoltrato ai sensi dell'art.27 del PRAE:*
con tale punto la ditta contesta la durata del provvedimento di autorizzazione n.88/2010 prevista in 4 anni e 4 mesi, in difformità all'istanza presentata dalla ditta nel 2006 per una tempistica di 5 anni; pertanto, la circostanza che, per effetto della durata dell'autorizzazione decisa dal Genio Civile di Caserta in 4 anni e 4 mesi, ricorrano i presupposti per espletare nuovamente la procedura di Valutazione d'Impatto Ambientale sarebbe la conseguenza di errore imputabile interamente all'Amministrazione regionale e suscettibile di rettifica da parte del medesimo Ente competente;
 - 2. *sul contestato sovradimensionamento del potenziale volume estraibile:*

con tale punto la ditta contesta quanto asserito dall'Ufficio con la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.216098 del 30.03.2016 affermando che le disposizioni previste dall'art.27 delle NdA del PRAE, ai sensi del quale la ditta ha formulato istanza per il progetto afferente la cava *de qua*, non individuerebbero alcun limite di materiale estraibile e non contemplerebbero valutazioni sulla potenzialità produttiva dell'impresa;

3. *sulla asserita illegittimità e/o irregolarità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Vairano Patenora:*

con tale punto la ditta contesta la richiesta dell'Ufficio di rinnovazione della procedura paesaggistica essendo la stessa stata già espletata nell'ambito della conferenza di servizi del 2008;

4. *sulla asserita carenza di nulla osta relativo al vincolo idrogeologico:*

con tale punto la ditta contesta quanto asserito dall'Ufficio evidenziando che agli atti della predetta conferenza di servizi del 2008 è *"... il parere favorevole e/o nulla osta reso dallo STAP Foreste di Caserta ..."*;

5. *sulle carenze progettuali:*

con tale punto la ditta contesta l'analisi istruttoria effettuata dall'Ufficio evidenziando che:

- I. con riferimento al mancato mantenimento della pista di arrocco, *"... l'allegato 8 della documentazione integrativa ... attesta l'esistenza, in sede di elaborato progettuale, del mantenimento della pista di arrocco durante il periodo di esecuzione del progetto e successivamente alla sua conclusione"*;
- II. con riferimento alla mancata indicazione, sugli elaborati di progetto, della particella n.96 del foglio di mappa n.25, *"la particella non è interessata all'attività estrattiva, non è destinata ad utilizzo come pertinenza di cava e, pertanto, non indicata negli elaborati di progetto di coltivazione e recupero ambientale"*;

6. *sui presupposti del provvedimento di revoca:*

con tale punto la ditta contesta la valutazione assunta dall'Amministrazione di revocare il provvedimento di autorizzazione n.88/2010 perché ritiene che *"non sussistano profili di illegittimità del provvedimento, ... né superiori esigenze, concrete ed attuali, di interesse pubblico, ... ma piuttosto prevalga l'interesse dell'azienda che ha maturato il legittimo affidamento sull'efficacia del decreto di autorizzazione ..."*.

Ritenuto, inoltre:

- a. che le osservazioni formulate dal Comune di Vairano Patenora (CE) prot. regionale n.291097 del 28.04..2016, ed in particolare la richiesta di revoca del procedimento avviato *"... con l'obiettivo di conseguire, ferma la necessità di immediato, compatibile avvio delle attività già autorizzate, la variazione in corso d'opera del progetto di ricomposizione ambientale a suo tempo prodotto"*, non sono accoglibili poiché:
 1. le modifiche da apportare *"... in corso d'opera ..."* al progetto autorizzato con il citato decreto n.88/2010 sarebbero tali da imporre una nuova acquisizione dei relativi pareri da parte delle Amministrazioni competenti;
 2. non può essere consentito l'inizio delle attività di estrazione secondo il progetto già autorizzato sapendo che lo stesso deve essere sostanzialmente modificato e che gli interventi che si andrebbero ad attuare nelle more dell'acquisizione dei nuovi pareri sulla variante, potrebbero inficiare la realizzazione della nuova proposta progettuale che verrebbe approvata;
- b. che con riferimento alle osservazioni formulate dalla I.C.I. Srl con comunicazione prot. regionale n.310913 del 06.05.2016 si deve puntualmente rappresentare che:
 1. le contestazioni mosse circa la *"asserita necessità di rinnovo della procedura di assoggettamento a V.I.A. del progetto elaborato ed inoltrato ai sensi dell'art.27 del PRAE"* non sono accoglibili poiché la durata dell'autorizzazione estrattiva di cui al decreto n.88/2010, prevista in 4 anni e 4 mesi, benché decisa unilateralmente dall'Ufficio regionale e comunque sulla base di valutazioni effettuate su dati forniti dalla ditta, di fatto non è mai stata

contestata dalla società destinataria del provvedimento *de quo* la quale ha, diversamente, assunto un comportamento “acquiescente” rispetto alla riduzione della tempistica (pari a 5 anni) chiesta con l'istanza ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE.

Tuttavia, è inconfutabile che tale riduzione dei tempi di durata del progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale, visti i volumi da estrarre, incida sui pareri resi dalle Amministrazioni che hanno partecipato alla conferenza di servizi ed, in particolare, dall'Ufficio competente in materia di compatibilità ambientale;

2. le contestazioni mosse in merito al “*contestato sovradimensionamento del potenziale volume estraibile*” non sono accoglibili poiché, seppure l'art.27 delle NdA del PRAE non imponga un limite ai volumi di materiale estraibile né contempli valutazioni sulla potenzialità produttiva dell'impresa, è tuttavia ovvio che la previsione del volume complessivo da estrarre deve essere compatibile con i tempi imposti dal medesimo articolo ed, in particolare, con la disposizione di “improrogabilità” prevista delle stesse Norme. D'altra parte, la valutazione sulle potenzialità produttive dell'impresa deriva dalle disposizione di ordine generale delle medesime NdA del PRAE (art.10, comma 6) di cui la delibera di Giunta Regionale n.503 del 04.10.2011 costituisce direttiva di attuazione;
3. le contestazioni mosse in riferimento alla “*asserita illegittimità e/o irregolarità delle autorizzazioni paesaggistiche rilasciate dal Comune di Vairano Patenora*” non sono accoglibili in quanto l'obiezione circa la “richiesta di rinnovazione” del provvedimento paesaggistico da parte del Genio Civile è erranea visto che lo scrivente Ufficio, con la nota prot. n.148114 del 04.03.2015, si è limitato a chiedere all'Amministrazione comunale di Vairano Patenora la trasmissione dell'autorizzazione paesaggistica già rilasciata nell'anno 2009 all'esito della conferenza di servizi e non agli atti d'ufficio.
Inaspettatamente, il predetto Comune ha sottoposto nuovamente il progetto – tra l'altro, non quello autorizzato con il decreto n.88/2010 per la modificata durata – alla valutazione della Commissione Edilizia Integrata per il Paesaggio attivando, di fatto *ex-novo*, la procedura paesaggistica. Quest'ultima avrebbe, pertanto, dovuto riacquisire totalmente tutti i pareri previsti *ex lege* per il suo rilascio;
4. le contestazioni mosse in merito alla “*asserita carenza di nulla osta relativo al vincolo idrogeologico*” non sono accoglibili in quanto l'obiezione circa la presenza agli atti della conferenza di servizi del 2008 del “... *parere favorevole e/o nulla osta reso dallo STAP Foreste di Caserta* ...” è fuorviante poiché lo scrivente Ufficio con la richiamata comunicazione di avvio del procedimento prot. n.216098 del 30.03.2016, al punto b.2 del CONSIDERATO ha evidenziato che “*all'esito della succitata conferenza di servizi non risulta emesso, dall'allora competente Provincia di Caserta, l'autorizzazione al mutamento di destinazione d'uso nei riguardi del vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art.23 della L.R. n.11/1996, visto il parere endoprocedimentale reso dall'allora Settore Tecnico Amministrativo Provinciale delle Foreste di Caserta*”.
Pertanto, nel rispetto di quanto disposto dal citato art.23 della L.R. n.11/1996 s.m.i., l'Ufficio ha dato atto del parere endoprocedimentale dell'ex STAP Foreste agli atti di conferenza, ma ha rilevato l'assenza del provvedimento di autorizzazione finale in materia di vincolo idrogeologico, di competenza provinciale all'epoca della conferenza di servizi ed al momento del rilascio dell'autorizzazione n.88/2010;
5. le contestazioni mosse in merito alle “*carenze progettuali*” non sono accoglibili in quanto:
 - I. l'obiezione circa la previsione, sugli elaborati di progetto, della pista di arrocco non è rispondente al vero poiché i grafici agli atti dell'Ufficio sono tali da non dare atto del mantenimento della pista a conclusione delle attività di estrazione e ricomposizione ambientale (cosa tra l'altro verificabile all'attualità in sito per i gradoni già realizzati in passato);
 - II. la precisazione circa il non coinvolgimento della part.IIa n.96 del foglio di mappa n.25 nel progetto di coltivazione e ricomposizione ambientale, neppure come area a servizio della cava, risulta quantomeno intempestiva dal momento che la stessa particella è presente in tutti gli atti di pratica, comprese le istanze formulate dalle Ditte che si sono succedute sul sito *de quo*, oltre che nei provvedimenti emessi dall'Ufficio;

6. le contestazioni mosse in merito ai *“presupposti del provvedimento di revoca”* non sono accoglibili in quanto sono palesemente evidenti i motivi di interesse pubblico visto il regime vincolistico gravante sull'area di interesse del progetto ed in considerazione del fatto che una valutazione inappropriata della durata di esecuzione del progetto e dei volumi di scavo potrebbe arrecare sul territorio un danno ambientale grave ed irreparabile in correlazione all'ampliamento autorizzato ed all'impossibilità di prorogare un'attività che non si concluderebbe nei tempi imposti dal decreto n.88/2010.

Dato atto, altresì:

- a. che con la richiamata “Memoria” prot. regionale n.310913 del 06.05.2016, trasmessa in riscontro alla comunicazione di avvio del procedimento per la revoca del decreto n.88/2010, la I.C.I. Srl ha anche chiesto audizione prima dell'adozione del provvedimento finale di revoca;
- b. che nel corso degli incontri avutisi presso la sede dello scrivente Ufficio con i rappresentanti della società sono stati chiariti gli aspetti tecnici inerenti la nuova proposta progettuale che la medesima ditta si è resa disponibile a predisporre;
- c. che la I.C.I. Srl in data 29 luglio 2016 (prot. regionale n.526169 del 29.07.2016) ha consegnato la documentazione relativa alla nuova proposta progettuale, ai sensi dell'art.27 delle NdA del PRAE e per effetto delle osservazioni esposte dall'Ufficio con la comunicazione di avvio del procedimento prot. n.216098 del 30.03.2016, per la cava in località Pizzomonte del Comune di Vairano Patenora chiedendo la indizione della conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990 s.m.i., ai fini dell'acquisizione degli obbligatori pareri da parte delle Amministrazioni competenti sul territorio;
- d. che per la succitata proposta progettuale dovranno essere riacquisiti i pareri delle Amministrazioni competenti sul territorio, per effetto del regime vincolistico gravante sull'area di interesse e della vigente normativa in materia di compatibilità ambientale, ed a tal fine questo Ufficio provvederà con separato atto ad indire la obbligatoria conferenza di servizi ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. 7 agosto 1990, n.241 s.m.i. e per effetto dell'art.17, comma 2, delle NdA del PRAE.

Visti:

il D.P.R. n.128 del 09/08/1959 s.m.i.;
la L.R. n.54 del 13/12/1985 s.m.i.;
la Delibera di G.R. di delega n.3153 del 12/05/1995;
il D.Lgs. n.624 del 25/11/1996 s.m.i.;
il D.Lgs. N.165 del 30/03/2001 s.m.i.;
le Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive;
la Direttiva prot. n.743568 del 28.08.2009 *“sui limiti temporali fissati dal P.R.A.E. per le attività che ricadono nelle Aree di Crisi s.l. (comprendenti anche le Z.A.C. e le A.P.A.)”* dell'allora Settore Ricerca e Valorizzazione di cave torbiere acque minerali e termali.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal responsabile del procedimento titolare della Posizione Organizzativa “Attività Estrattive, Vigilanza mineraria e Attuazione del PRAE” e delle risultanze e degli atti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità resa dal medesimo responsabile del procedimento con prot. NP.2016.0007141 del 26.09.2016 (alla quale sono anche allegate le dichiarazioni, rese da questi e dal sottoscrittore del presente provvedimento - delle quali si prende atto - di assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, per il presente procedimento)

D E C R E T A

con riferimento alle motivazioni evidenziate in narrativa e che qui si intendono integralmente riportate:

- 1. di revocare il decreto n.88 del 13.12.2010 di autorizzazione estrattiva, rilasciato ai sensi dell'art.27 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive, per la**

- cava di calcare sita alla località Pizzomonte del Comune di Vairano Patenora (CE) di cui è esercente la I.C.I. Srl – con sede amministrativa alla Via Ugo Foscolo, n.32 in Venafro (IS), Cod. Fiscale 02062680612 e P. IVA 00397800947 per effetto del decreto dirigenziale n.9 del 28.04.2014 di voltura ai sensi dell'art.12 della L.R. 13/12/1985, n.54 s.m.i.;**
- 2. di disporre che, con separato atto, l'Ufficio del Genio Civile di Caserta indichi la obbligatoria conferenza di servizi, ai sensi dell'art.14 e seguenti della L. n.241/1990 s.m.i. e per effetto dell'art.17, comma 2, delle NdA del PRAE, finalizzata all'acquisizione dei pareri delle Amministrazioni competenti sul territorio, per effetto del regime vincolistico gravante sull'area di interesse e della vigente normativa in materia di compatibilità ambientale, sulla nuova proposta progettuale presentata dalla I.C.I. Srl ed acquisita al prot. regionale n.526169 del 29.07.2016, che tiene conto anche delle risultanze dell'istruttoria di riesame esposte nella comunicazione 216098 del 30.03.2016 di avvio del procedimento per la revoca del succitato decreto n.88/2010;**
- 3. di disporre che il presente decreto venga trasmesso in forma telematica, per competenza e/o conoscenza:**
- 3.1 alla ditta I.C.I. Srl con sede legale al Viale della Tecnica, n.205 in Roma e sede amministrativa alla Via Ugo Foscolo, n.32 in Venafro (IS), per notifica;
 - 3.2 al Sindaco del Comune di Vairano Patenora (CE);
 - 3.3 all'Amministrazione Provinciale di Caserta;
 - 3.4 alla UOD 52/06/07 Foreste;
 - 3.5 alla UOD 52/05/07 Valutazioni Ambientali;
 - 3.6 alla UOD 52/06/17 Servizio territoriale provinciale di Caserta;
 - 3.7 alla UOD 52/05/16 Autorizzazioni ambientali e rifiuti;
 - 3.8 alla Direzione Generale per i Lavori Pubblici e la Protezione Civile 53/08;
 - 3.9 alla UOD 53/08/07 Gestione tecnico amministrativa di cave, miniere, torbiere, geotermia;
 - 3.10 alla Segreteria di Giunta per la pubblicazione sul BURC;
 - 3.11 all'Autorità di Bacino dei fiumi Liri Garigliano e Volturno;
 - 3.12 alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Caserta e Benevento;
 - 3.13 all'A.R.P.A.C. – Dipartimento Provinciale di Caserta;
 - 3.14 all'A.S.L. Caserta - Dipartimento di Prevenzione;
 - 3.15 al Coordinamento Provinciale del Corpo Forestale dello Stato di Caserta;
 - 3.16 al Coordinamento Provinciale dei Carabinieri di Caserta;
- 4. di precisare che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente per territorio, ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, ai sensi del D.P.R. n. 1199 del 24.11.1971, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di avvenuta notifica dello stesso;**
- 5. di disporre che, per quanto prescritto dal D.Lgs.33/13 e ss.mm.ii., per il presente provvedimento si provveda alla pubblicazione di quanto richiesto dall'art.23 dello stesso decreto legislativo.**

Ing. Sergio Caiazza